



REPUBBLICA ITALIANA

119/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritti al **n. 61236** del registro di segreteria,

promosso da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con

sede in Roma alla via *Ciro il Grande* n. 21 in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Sergio Preden (c.f.

PRDSRG72L16H501O; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec:

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.

PTTNNL60E49D665K; pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.

gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T; pec:

avv.giuseppina.giannico @postacert.inps.gov.it) e Antonietta Coretti

(c.f. CRTNNT58D53L117B; pec: avv.antonina.coretti@postacert.inps.gov.it) con elezione di domicilio presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma via Cesare Beccaria n. 29.

Appellante

Contro

omissis (c.f. *omissis*) e *omissis* (c.f. *omissis*), rappresentati e difesi, nel giudizio di primo grado, dagli Avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Ciro Catalano (PEC: cirocatalano@pec.it, simona.fell@pec.it, francescoleone@pec.it), non costituiti nel presente grado di giudizio;

Appellati

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna n. 86/2023, depositata in data 16 ottobre 2023 e notificata via pec al procuratore costituito in data 24 ottobre 2023.190/2022, pubblicata il 9 dicembre 2022.

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 5 giugno 2025, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Cerroni Rita Maria Dina, la relazione del relatore Cons. Natale Longo e l'avvocato Lidia Carcavallo in rappresentanza dell'Inps.

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 86/2023, depositata in data 16 ottobre 2023, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna - ha accolto parzialmente la domanda attorea e per l'effetto accertato e

dichiarato il diritto di parte ricorrente al ricalcolo della pensione, con la percentuale del 2,445%, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, dichiarando altresì la prescrizione delle differenze pensionistiche maturate prima del 21.8.2016.

In particolare, con riguardo agli interessi riconosciuti, il giudice di primo grado, richiamando l'ordinanza n. 61/2023 della Corte di cassazione, ha ritenuto applicabile il disposto dell'art. 1284, comma 4 del codice civile anche ai crediti pensionistici pubblici, sia in quanto norma di maggior favore, sia considerata la *ratio* della disposizione codicistica, che sarebbe stata modificata per contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, sia ancora tenuto conto della collocazione sistematica nell'ambito della disciplina generale sul "saggio degli interessi" (art. 1284).

Né sarebbe ostativo all'applicazione della disposizione il disposto dell'art. 167 del codice di giustizia contabile, in quanto la norma prevede la condanna al maggior danno per la diminuzione di valore del suo credito "secondo le vigenti disposizioni ", operando dunque un rinvio mobile alle disposizioni generali.

Né tantomeno precluderebbe l'applicazione della norma di cui all'art. 1284, comma 4 ai trattamenti previdenziali pubblici il disposto dell'art.

22, comma 36, della legge 724 del 1994, sia considerato che detta normativa regola l'ipotesi del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, mentre nel caso di specie occorre stabilire solo quale tasso di interesse applicare (quelli del primo o del IV comma dell'art. 1284 c.c.), sia tenuto conto del tenore letterale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'art. 2 del DM. 1 settembre 1998, n. 352 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), ove si fa riferimento alla misura degli interessi riconosciuta dall'art. 1284 c.c. (nella sua interezza).

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'INPS, rappresentato e difeso come in epigrafe, che ha addotto quale motivo di appello la ritenuta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1284, comma 4, del codice civile e dell'art. 167 del codice di giustizia contabile".

Secondo l'INPS la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, costituirebbe "una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico" (in termini Cass. n. 28409/2018 e 14512/2022), essendo stato introdotto da un intervento legislativo del 2014 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo

civile”, con l’intento (in particolare per il capo in cui la disposizione è contenuta) di “incentivare le buone prassi commerciali ed ad incrementare la tutela del credito nei rapporti contrattuali tra le parti, prevedendo tra l’altro l’introduzione della negoziazione assistita che, com’è noto, non trova applicazione nelle controversie previdenziali ma e solo marginalmente in quelle strettamente lavoristiche”.

Per contro, ha proseguito l’INPS, il rapporto previdenziale scaturisce direttamente ed *ex lege* dalla situazione di fatto senza che in merito possa assumere rilievo la volontà delle parti coinvolte e comunque l’art. 167 cgc statuisce espressamente che è il Giudice che, al momento delle decisione “determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente..”; per converso, l’art. 1284, comma 4, ha come presupposto che le parti non abbiano determinato altrimenti la misura degli interessi ("se le parti non ne hanno determinato la misura..."), nel mentre alle parti del rapporto previdenziale pubblico non è consentito di determinare in via negoziale/convenzionale il saggio di interessi della prestazione pensionistica.

Al contrario, l’ordinanza della Corte di cassazione n. 61/2023, su cui si basa la decisione del giudice di primo grado, pur ricostruendo un ampio ambito applicativo del disposto dell’art. 1284, comma 4, c.c., si riferiva a fattispecie comunque fondata su un sottostante rapporto negoziale di contro corrente, riconoscendo altresì la possibilità “di “ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all’applicazione dell’art. 1284, comma 4, cc., in relazione a determinate

e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni”; elementi, questi, che, ad avviso dell’Inps, indiscutibilmente connotano la prestazione previdenziale.

L’Inps ha quindi chiesto di riformare la sentenza gravata in punto di calcolo degli interessi sulle somme dovute a titolo di arretrati pensionistici.

All’udienza odierna, l’Inps si è riportato all’atto di appello, insistendo nelle argomentazioni e nelle conclusioni già rassegnate.

Motivi della decisione

[1] In via pregiudiziale, va dichiarata, in rito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 93 e 191 c.g.c., la contumacia degli appellati in quanto non costituitisi nel presente grado di giudizio, nonostante risulti *per tabulas* la regolare instaurazione del contraddittorio processuale.

[2] Il Collegio ritiene che l’appello dell’INPS sia giuridicamente fondato e debba dunque essere accolto.

In proposito, occorre innanzitutto evidenziare come il testo dell’articolo 1284 c.c., rubricato “saggio degli interessi”, sia stato recentemente modificato, negli attuali ultimi due commi, dall’art. 17, comma 1, del D.L. n. 132/2014 (conv. con mod. nella L. n. 162/2014), significativamente rubricato "Misure per il contrasto nei ritardi dei pagamenti".

L’articolo 1284 del codice civile, nel testo attualmente vigente (e applicabile *ratione temporis* alla fattispecie concreta *sub iudice*) prevede:

“Il saggio degli interessi legali è determinato, in misura pari al 5 per cento in ragione di anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale”.

Dall’esame del richiamato dato testuale, emerge una prima differenziazione in ordine alla portata applicativa tra i diversi commi dell’articolo 1284 del codice civile, in quanto le disposizioni di cui ai primi 3 commi hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l’art. 1284, comma 4,

c.c. concerne invece esclusivamente il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del giudizio.

In proposito, recentemente la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha ritenuto (Sent. n. 12449 del 2024) che il quarto comma dell'art. 1284 “non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”.

Pertanto, ha sostenuto la Corte di Cassazione nella suddetta pronuncia, “Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284”.

Nel ricostruire dunque un rapporto di “relativa autonomia” tra la fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. super-interessi rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il giudice della cognizione debba procedere ad un puntuale accertamento dei presupposti di applicabilità dell'art. 1284, comma 4, del codice civile, ovvero verificare che l'obbligazione *sub iudice* sia suscettibile di generare detta tipologica di interessi, che non sussista una pattuizione convenzionale della misura degli interessi (art. 1284, comma 4: “Se le parti non ne hanno determinato la

misura...”), nonché individuare puntualmente il *dies* di decorrenza (ad esempio, in caso di domanda cautelare *ante causam* o di accertamento tecnico preventivo o di procedimento di mediazione).

In particolare, la medesima giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ricondotto nell’alveo dell’accertamento giudiziale dei presupposti di applicabilità dell’art. 1284, comma 4, del codice civile, anche l’esame della specifica tipologia del rapporto obbligatorio *sub iudice*, considerata la riscontrabilità nell’ordinamento di svariate tipologie di rapporti obbligatori, per alcune delle quali, anche in relazione alla riscontrabilità di specifica disciplina, “può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione”.

Proprio valorizzando l’autonomia dei presupposti per il riconoscimento dei c.d. superinteressi, la Corte di Cassazione, in una recente pronuncia in materia laburistica, ha evidenziato come “in forza del fondamentale principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., gli interessi maggiorati devono costituire oggetto di una espressa domanda che ne evidenzi gli ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale...”, così pervenendo al rigetto del motivo di ricorso, avendo constatato che nell’atto introduttivo del giudizio la parte attrice aveva soltanto chiesto la condanna della convenuta al pagamento degli “interessi maturati e maturandi sulle somme sopra esposte nella misura legale, nonché della rivalutazione monetaria maturata e maturanda” (Cass. ord. n. 30087/2024).

Orbene, anche con riguardo al caso di specie, si rileva che nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure la parte attrice si è limitata a richiedere la corresponsione del dovuto, “oltre arretrati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo)”, senza minimamente accennare ai c.d. superinteressi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., tema su cui il giudice ha *ex officio* sollecitato il contraddittorio tra le parti.

L’appello deve dunque essere accolto, non avendo il primo giudice fatto buon governo della disciplina relativa agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., riconosciuti dalla Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna pure in assenza di domanda attorea.

[3] Peraltro, occorre ribadire come anche la menzionata ordinanza n. 61/2023 della Corte di Cassazione, richiamata a conforto dal giudice di prime cure, pur prospettando un ampio spettro applicativo dell’istituto dei super-interessi non limitato alle obbligazioni di fonte contrattuale, non aveva mancato di evidenziare che “sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni ...”.

Nell’ambito di questo orizzonte interpretativo, la stessa Corte di cassazione ha recentemente ravvisato (Cass. sent. n. 11343/2025) l’inapplicabilità della disciplina dei c.d. superinteressi ex art. 1284, comma 4, all’“area dei crediti di lavoro”.

Tanto sulla base della lettura della Relazione illustrativa all'art. 17 del

D.L. n. 132/2014 (*ratio* di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso del debitore), nonché sulla base del disposto dell'art. 429, comma 3, c.p.c., e sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte in materia, che ha evidenziato che il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi, previsto dalla disciplina giuslavoristica, assolve *ex se* al compito di coprire integralmente il danno e risulti già "penalizzante" per il debitore per come previsto *ab origine* dall'art. 429, comma terzo, c.p.c. (peraltro da calcolarsi secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite), assolvendo anche ad una funzione *lato sensu* "punitiva", sulla quale andrebbe ad innestarsi, ove si ritenessero cumulativamente applicabili i superinteressi ex art. 1284, comma, 4, un ulteriore effetto penalizzante per il soggetto passivo dell'obbligazione, in potenziale contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

[4] Quanto alla disciplina dei crediti previdenziali, il sistema normativo ha seguito un itinerario evolutivo differente (cfr: C. conti, III sez. App. sent. n. 56/2022) rispetto ai crediti da lavoro privato.

Precedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991, le prestazioni pecuniarie previdenziali si ritenevano soggette alle disposizioni civilistiche sulle obbligazioni pecuniarie, cosicché, in caso di ritardo nell'adempimento, nel mentre gli interessi legali decorrevano di diritto (principio nominalistico), l'eventuale maggior danno da svalutazione seguiva l'ordinario sistema risarcitorio non automatico ex art. 1224, comma 2, c.c., nella forma della rivalutazione del credito, pur potendosi applicare criteri presuntivi per la prova del

“maggior danno”, come l’appartenenza del creditore alla categoria del medio e/o occasionale risparmiatore (Cass. 260/1988, 5299/1989, 549/1992, 5517/1997, 6082/1998, 2878/1999, 10569/2001, 10304/2002; per la Corte dei conti, Sez. Siciliana n. 87/1997).

Con la sentenza n. 156/1991, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 442 c.p.c. per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui, diversamente dai crediti di lavoro (art. 429, comma 3, c.p.c.), “ non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l’indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT per la scala mobile nel settore dell’industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell’istituto o ente debitore per il ritardo dell’adempimento”.

In conseguenza di detta sentenza, ai crediti previdenziali era stata sostanzialmente estesa la più favorevole disciplina riservata ai crediti di lavoro, consentendo ai pensionati di beneficiare del principio del cumulo integrale tra interessi e rivalutazione, secondo cui gli interessi sono calcolati sul capitale già rivalutato, considerando dunque la rivalutazione quasi come elemento interno alla struttura del credito e non elemento accessorio (per i crediti di lavoro, Cass. n. 3513/1996, n. 8115/1987).

Tuttavia, a seguito di detta sentenza della Corte costituzionale, il legislatore ha ritenuto di dover intervenire in materia di obbligazioni pecuniarie previdenziali, dettando una disciplina speciale ex art. 16, comma 6, della l. n°412/1991 (e successive disposizioni), che prevede un limite al cumulo tra interessi legali e rivalutazione, ovvero che *“L'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”*.

Il divieto di cumulo (*rectius*: il cumulo temperato o con assorbimento) è stato quindi esteso ai crediti previdenziali pubblici ed ai crediti retributivi dall'art. 22, comma 36, della l. n°724/1994, cui ha fatto seguito una disciplina di “dettaglio” dettata dal D.M. n°352/1998.

L'art. 45, comma 6, della legge n. 448/1998, ha poi ulteriormente chiarito che *“Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le pensioni di invalidità erogate dallo Stato”*.

Successivamente e con riguardo al processo pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, il legislatore, con l'articolo 5, comma 2, della legge n. 205/2000 (abrogato dal nuovo codice della giustizia contabile), aveva previsto che *“Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile”*,

rendendo dunque applicabile, con disciplina unitaria, il sistema processuale previsto dall'art. 429, comma 3 c.p.c. a tutte le tipologie di pensioni soggette alla giurisdizione della Corte di conti.

Infatti, precedentemente a detta disposizione, parte della giurisprudenza contabile dubitava dell'applicabilità del principio di automatica rivalutazione con specifico riguardo per le pensioni di guerra e per quelle militari tabellari, avuto riguardo alla loro natura "indennitaria-risarcitoria" (Corte dei conti SS.RR. n. 525/A/1987, n. 84/C/1990, n. 97/C/1993, n. 17/QM/1995, n. 4/QM/1998, Sez. I App. n. 130/2003, Sez. III App. n. 31/2004, Sez. I App. n. 403/2008).

Sul suddetto sistema normativo sono quindi intervenute le Sezioni riunite della Corte dei conti, le quali, in sede di soluzione di questione di massima, hanno formulato i seguenti principi di diritto:

"l'art. 5 della l. 205/2000, nonché all'art. 429 c.p.c. da quella norma richiamato, va riconosciuta sia una natura processuale che sostanziale; l'art. 429, co. 3 c.p.c. ha introdotto il generale diritto del titolare del trattamento pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso, a veder riconosciuti, contestualmente alla prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; l'art. 429, co. 3 c.p.c. trova applicazione a tutti i giudizi pensionistici di cognizione della Corte dei conti compresi quelli afferenti alle pensioni di guerra e alle pensioni militari c.d. tabellari; l'art. 429 co. 3, oltreché ai nuovi giudizi, trova applicazione per tutti i giudizi pensionistici pendenti avanti il giudice monocratico alla data (10 agosto 2000) di entrata in vigore della l. 205/2000 (...), nonché ai giudizi d'appello (...); la menzionata norma trova applicazione anche ai giudizi afferenti a

rapporti creditorî maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della l. 205/2000; il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria stabilito dall'art 429, co. 3 c.p.c., non va inteso in senso integrale, quale matematica sommatoria dell'una all'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi; in ogni caso, il maggior danno da svalutazione nell'eventuale importo differenziale nonché gli interessi legali, costituiscono componenti essenziali legate da automatismo giuridico al credito pensionistico soddisfatto con ritardo, per cui gli indicati accessori, anche nel caso di pensioni di guerra e di pensioni militari c.d. tabellari, debbono essere attribuiti d'ufficio dal giudice, anche in sede d'appello senz'uopo di costituzione in mora o richiesta di parte, né di prova di danno, con decorrenza degli interessi medesimi e dell'eventuale credito differenziale da svalutazione, determinato alla stregua degli indici fissati ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., dal giorno della maturazione del diritto (...), salvi i limiti indotti dall'eventuale prescrizione del credito o di suoi ratei" (Corte conti SS.RR: sent.10/2002/QM, del 18 ottobre 2002).

Pertanto, le Sezioni riunite della Corte dei conti sono successivamente intervenute in materia con un'ulteriore pronuncia nomofilattica (n. 6/2008/QM), che, nel ribadire il principio dell'applicabilità uniforme per tutte le tipologie di pensioni soggette alla giurisdizione della Corte dei conti della menzionata regolamentazione degli interessi e della rivalutazione (principio del cumulo con assorbimento), ha puntualizzato che il richiamo (rinvio ricettizio) all'art. 429 c.p.c.,

operato dal citato art. 5, comma 2 della legge n. 205/2000, comporta la necessità di coordinare la norma processual-civilistica con la speciale disciplina di cui all'art. 16, comma 6, della l. n°412/1991 (e successive modificazioni), cosicchè *<<la regola del cumulo, di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c., non può che cedere il passo alla regola dell'assorbimento, di cui alla ridetta disciplina speciale, con il non secondario effetto di realizzare "un mutamento della natura del credito previdenziale", atteso che l'art. 16, comma 6, della l. n°412/1991 (e successive disposizioni che ad esso fanno riferimento) ha "ristabilito l'interpretazione rigorosamente letterale che ascrive all'art. 429, comma 3, il significato di norma speciale all'interno del sistema dell'art. 1224 c.c." (cfr., testualmente, paragrafo 3 della Corte Cost. n°394/1992)>>.*

Più di recente, il legislatore è nuovamente intervenuto nella materia, con specifico riguardo per le pensioni assegnate alla giurisdizione contabile e per i ricorsi depositati dopo il 7 ottobre 2016, dettando alcune disposizioni relative al processo pensionistico, ovvero l'art. 167, comma 3, del codice di processo contabile e l'art. 21, comma 2, dell'allegato n. 2 al medesimo codice.

In particolare, l'art. 167, comma 3 c.g.c., prevede testualmente che *"Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto".*

La norma detta, in buona sostanza, una disciplina degli interessi analoga rispetto a quella prevista dall'art. 429, comma 3, c.p.c, ma in combinato disposto con l'art. 16 comma 6, della l. n°412/1991 (e successive disposizioni) e sostanzialmente recepita dall'art. 5 della legge n. 205/2000, come ricostruita dalla menzionata giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti.

Inoltre, l'art. 21, comma 2, dell'allegato n. 2 al codice di giustizia contabile, specifica, in difformità rispetto alla generale disciplina di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile ("il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'Istat per la scala mobile per i lavoratori dell'industria"), che *"Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, il giudice applica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati"*.

[5] Alla luce della compendiata ricostruzione della disciplina degli interessi ex art. 1224 c.c., occorre esaminare la *quaestio* dell'applicabilità al settore previdenziale pubblico, soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, della disciplina già esaminata dei c.d. superinteressi, prevista dall'art. 1284, comma 4, del codice di procedura civile.

Si è già riferito che la menzionata giurisprudenza della Corte di cassazione a sezioni riunite, sulla base del rapporto di relativa autonomia tra la fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. superinteressi e quella produttiva degli ordinari interessi legali, ha ricondotto nell'alveo dell'accertamento giudiziale dei presupposti di

applicabilità dell'art. 1284, comma 4, del codice civile, anche l'esame della specifica tipologia del rapporto obbligatorio *sub iudice* e della sua compatibilità con la disciplina dei superinteressi; valutazione peraltro già effettuata, di recente, dalla Suprema Corte (Cass. sent. n. 11343/2025), sostenendo, come già riferito, l'inapplicabilità della disciplina dei c.d. superinteressi ex art. 1284, comma 4 all'"area dei crediti di lavoro".

Orbene, ritiene il Collegio che analoga valutazione debba esser fatta, a fortiori, anche per i crediti previdenziali pubblici, affidati alla giurisdizione della Corte dei conti, per un insieme di ragioni, di seguito articolate, solo in parte comuni all'area dei crediti laburistici.

In primo luogo, pare utile richiamare la relazione illustrativa all'art. 17 del D.L. n. 132/2014, che ha introdotto nell'ordinamento i commi 4 e 5 dell'art 1284 c.c., ove viene specificata la *ratio* di "evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso di interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato".

In proposito, in disparte la constatazione che il processo contabile ha una sua autonoma regolamentazione e una sua diversa fisiologica e concreta tempistica, può agevolmente osservarsi come l'applicazione dell'ordinaria disciplina sugli interessi per l'obbligazione previdenziale pubblica, per come dianzi compendiata, marginalizza l'eventualità di un utilizzo strumentale dello strumento processuale, stante la vigenza del già richiamato principio del cumulo tra interessi e rivalutazione, seppure temperato dal criterio dell'assorbimento.

Ulteriore argomento contrario all'applicabilità della sopravvenuta disciplina dei c.d. superinteressi ex art. 1284, comma 4 c.c., può agevolmente evincersi, in ossequio alla tradizionale regola interpretativa *lex posterior generalis non derogat priori speciali*, dalla pacifica natura speciale (definita tale dalla stesse Sezioni riunite della Corte dei conti nella richiamata sentenza n. 6/2008/QM) della disciplina degli interessi nel settore previdenziale pubblico, regolata dal già esaminato combinato disposto dell'art. 16, comma 6, della l. n°412/1991, dell'art. 429, u.c. cpc, dell'art. 167, comma 3, del codice del processo contabile e dell'art.21, comma 2, dell'allegato n. 2 al medesimo codice.

Infine, ma non per importanza, occorre rilevar come la disciplina peculiare delle obbligazioni pecuniarie (e degli interessi) nel settore previdenziale pubblico con riguardo alle conseguenze del tardivo adempimento sia conformata in modo da tener conto del "necessario contemperamento della tutela del pensionato con le disponibilità del bilancio" (v. Corte Cost. n°361/1996), a fini di contenimento della spesa pubblica (v. Corte Cost. n°459/2000 e n°136/2001).

Del resto, anche di recente, le esigenze di tutela dell'equilibrio del bilancio pubblico sono state ripetutamente e attentamente valutate dal giudice delle leggi in materia di contenzioso previdenziale.

Da ultimo e limitandosi ai riferimenti alla disciplina in ambito previdenziale pubblico, la Consulta, a fronte di censure di illegittimità costituzionale riguardanti la legislazione limitativa (art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché art. 69, comma 1, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388) della perequazione pensionistica in ambito pubblico per ritenuta violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, ha ritenuto destituite di fondamento (sentenza n. 19/2025) le questioni di costituzionalità prospettate, affermando che “La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del *quantum* di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di “non irragionevolezza” (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018)”.

Pertanto, nella medesima sentenza, con riguardo alla ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità retributiva, la Consulta, nel rigettare la questione di costituzionalità, ha evidenziato “l’assoluta inidoneità dei principi asseritamente generali che i rimettenti hanno ritenuto di distillare da disposizioni del codice civile attinenti al diritto delle obbligazioni e dei contratti (artt. 1282, comma 1, 1284, comma 1, e 1448 cod. civ.) ad assumere il ruolo di criteri di valutazione della ragionevolezza delle scelte del legislatore in materia previdenziale”.

Pertanto, ritiene il Collegio che la disciplina, pur tendenzialmente ad ampio spettro applicativo, sui c.d. superinteressi prevista dall'art. 1284, comma 3, del codice civile non sia applicabile al settore speciale delle obbligazioni del settore pensionistico pubblico, per il quale la disciplina degli interessi deve ritenersi dettata dalle speciali disposizioni già richiamate e compendiate dall'art. 167 del codice di giustizia contabile e relativa disposizione di attuazione.

L'appello deve dunque essere accolto, con conseguente parziale annullamento della sentenza gravata, limitatamente alla parte in cui riconosce ai ricorrenti i c.d. superinteressi ex art. 1284 c.c.

[6] Quanto alle spese di difesa, se ne dispone la compensazione ex art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della riscontrabilità in giurisprudenza di pronunzie di diverso orientamento sulla questione sub iudice.

Nulla per le spese di giustizia, stante la gratuità del contenzioso pensionistico.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie, nei termini di cui in motivazione, l'appello proposto dall'**INPS** - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ed iscritto al n. **61236** del ruolo generale.

Spese di difesa compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 giugno

2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

f.to Massimo LASALVIA

Depositata in Segreteria il 31/07/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

f.to Maria Vittoria Zotta